REGIONE CAMPANIA
015. 0735687 30/10/2015 11,07
ISSIONE ELEZIONE CONSORZI
Direzione Generale per la poli...
11. Fascicolo : 28 del 2015

Al Direttore Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Dr. Filippo Diasco
SEDE

p.c. Al Dirigente della UOD 06
dott.ssa Daniela Carella
SEDE

getto: Verifica procedura elettorale. Nomina commissione. Relazione conclusiva Consorzio di ıifica Paestum.

la seguito alla nota prot. n. 679385 del 09.10.2015, con la quale codesto Ufficio ha inteso ıinare una Commissione per la verifica della regolarità della procedura elettorale attivata dai ısorzi di Bonifica in vista delle elezioni da tenersi, ai sensi dell'art.1, comma 163, della L.R. 5/2014, entro il 31/12/2015, tra i quali, il Consorzio di Bonifica Paestum, di seguito denominato ısorzio, la cui data delle elezioni è stata fissata per il 29.11.2015.

ıarticolare, con la suddetta disposizione, la scrivente Commissione è stata incaricata di accertare attività amministrativa svolta dal Consorzio per lo svolgimento delle elezioni, sia conforme alla nativa in materia.

tale scopo, l'attività di accertamento è stata preceduta dall'esame e dallo studio della normativa iferimento, individuata nella legge regionale 23 febbraio 2003 n. 4, nello Statuto consortile e nel ılamento elettorale.

tre, la Commissione al fine dell'espletamento del proprio incarico ha acquisito presso gli uffici onali della competente UOD 06 la documentazione presente agli atti, tra cui l'esposto inoltrato Consigliere Delegato del Consorzio Ettore Bellelli e relativo a presunte irregolarità rilevate nella ;edura elettorale.

ıstatata la carenza della documentazione agli atti degli uffici regionali, la Direzione Generale, tesa con la Commissione, ha disposto, con nota prot. n. 691431 del 14.10.2015 l'acquisizione a ulteriore e più completa documentazione presso la sede del Consorzio.

ata 16/10/2015, come indicato nella suddetta nota, la Commissione si è recata presso la sede le del Consorzio, sita in Capaccio Scalo (SA) al fine di acquisire tutta la documentazione

afferente la procedura elettorale e per l'occasione ha audito il responsabile del procedimento dell'Ente per chiarimenti in ordine all'iter procedurale eseguito.

Da una sommaria visione dei suddetti atti, la Commissione, avendo rilevato alcune decisioni poco chiare, ha ritenuto necessario richiedere al RUP una relazione esplicativa in merito alla determinazione delle fasce di contribuenza ex art. 22 della legge regionale ed ex art. 8 dello Statuto consortile vigente, nonché al procedimento adottato ex art. 37 sempre dello Statuto ed infine, ai rappresentanti del Consorzio presenti, è stato richiesto il riscontro puntuale, consegnandone copia, di quanto denunciato dal consigliere delegato Bellelli Ettore.

A conclusione della visita è stato redatto verbale sottoscritto dai membri della Commissione e dai rappresentanti del Consorzio, individuati nella persona del Presidente p.a. Vincenzo Fraiese, del RUP avv. Ida Iervolino e del Capo Settore dell'Ufficio Tributi sig. Carmine Masucci, che si allega alla presente quale parte integrale e sostanziale unitamente all'esposto del Consigliere Bellelli e le controdeduzioni e/o relazione esplicativa del Consorzio acquisita il 27.10.2015 prot. n. 723118.

Corre l'obbligo per la Commissione rappresentare in questa sede che i componenti della stessa, all'ingresso del Consorzio, sono stati avvicinati dai Consiglieri Delegati Bellelli (sottoscrittore dell'esposto) e D'Angelo e dal componente della Deputazione Amministrativa Tarallo, i quali hanno ripetutamente ed insistentemente rivolto l'invito ad essere ascoltati in riferimento al già citato esposto.

Considerato l'acceso tono degli astanti ed avvertito la presenza di un clima surriscaldato, la Commissione ha ritenuto opportuno accogliere la richiesta ed ascoltarli a conclusione della visita ispettiva.

Durante il colloquio i suddetti Consiglieri hanno ribadito quanto già denunciato dal Consigliere Bellelli ed hanno, altresì, segnalato il continuo atteggiamento arrogante da parte degli amministratori del Consorzio, con riguardo non solo all'attività relativa alla procedura elettorale ma alla gestione complessiva del Consorzio.

La Commissione, riporta tale fatto solo al fine di far meglio comprendere che tra i componenti degli organi elettivi del Consorzio, ormai, schierati in due gruppi, si è instaurato una netta e frontale contrapposizione che spesso porta ad esasperare gli animi e che in qualche modo occorre tener conto, alla luce del fatto che la maggior parte di essi manifesta interesse a candidarsi alle prossime elezioni, facendo presupporre che lo scontro continuerà fino alle elezioni e molto probabilmente anche dopo.

La Commissione nell'esame della procedura elettorale ha rilevato quanto segue:

- mancata pubblicazione sul sito istituzionale del Consorzio di tutti gli atti relativi alla procedura elettorale per un corretto rapporto con i consorziati e per consentire a quest'ultimi di essere a conoscenza delle attività svolte nonché interloquire con il Consorzio (art. 5 D.Lgs. n. 33/13);

- mancato rispetto dell'iter procedurale previsto dall'art. 37, comma IV, dello Statuto Consortile il quale prescrive che *"dell'avvenuto deposito dell'elenco deve esserne data contemporanea notizia da pubblicarsi su due giornali quotidiani scelti tra quelli di*

maggiore diffusione locale" . Dagli atti risulta che il Consorzio ha adempiuto solo agli obblighi di cui al successivo comma V.
Sul punto il Consorzio non ha fornito con la propria nota esplicativa alcun chiarimento, infatti, a pagina 5 della relazione si ha conferma che il primo avviso non è stato pubblicato su alcun giornale quotidiano;

- i ricorsi avverso le risultanze dell'elenco degli aventi diritto al voto sono consentiti solo col sistema della Raccomandata A.R. A parere della Commissione tale procedura prevista all'art. 38 dello Statuto Consortile non è al passo con le norme attuali in materia di partecipazione procedimentale. Pertanto doveva e poteva essere prevista la presentazione del ricorso con PEC, sistema più efficiente, economico, tempestivo, meno oneroso e legale, nonché prevedere, per evitare i costi eccessivi della raccomandata, la modalità del deposito a mano del ricorso presso il competente ufficio consortile;

- sempre in riferimento all'elenco degli aventi diritto al voto non si rileva dagli atti del Consorzio alcun provvedimento volto ad informare quella parte dei consorziati non in regola con i pagamenti del contributo di bonifica anno 2014 e precedenti. D'altronde un avviso di notifica e/o messa in mora a quest'ultimi, a parere della Commissione, avrebbe prodotto il duplice effetto, quello di avvertimento e sollecito che il mancato pagamento non consentiva il diritto al voto e quello, oltremodo significativo, di produrre gli effetti legali per l'interruzione della prescrizione, attività quest'ultima di esclusivo interesse del Consorzio;

- in riferimento all'elenco degli aventi diritto al voto, il Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 15 del 01/09/2015 ha permesso l'inclusione nell'elenco definitivo di tutti coloro che alla data del 30/10/2015 avranno dimostrato di essere in regola con il pagamento dei contributi anno 2014 e precedenti.

La suddetta scelta appare piuttosto difforme alle citate disposizioni normative relativamente alla determinazione del numero dei delegati per fasce e per il numero dei sottoscrittori necessari per la presentazione delle liste.
A tale scopo si richiama l'art. 22, comma 8, della L.R.n.4/2003, confermato dall'art.8, comma 8, dello Statuto Consortile *"le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto della fascia, esclusi i candidati"*.
Da ultimo l'art. 7, comma 2, del Regolamento elettorale consortile che, ad ogni buon fine, si richiama: *" Gli iscritti nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto possono presentare le liste di candidati scelti fra gli iscritti nell'elenco stesso, nell'ambito della rispettiva fascia di rappresentanza"*.
Permettere la presentazione delle liste in data precedente al 30/10/2015 comporta che, allo stato, non si è a conoscenza del numero complessivo degli aventi diritto al voto sul quale dovrà essere determinato il 2% dei sottoscrittori. Tale scelta contrasta, inoltre, con il suddetto art. 7 del Regolamento elettorale consortile che statuisce che solo coloro che sono iscritti nell'elenco definitivo possono presentare le liste dei candidati.
Alla data del 04/11/2015, ultima data utile per la presentazione delle liste, il Consorzio non sarà in grado di pubblicare l'elenco definitivo degli aventi diritto, pertanto si presume che la presentazione di quest'ultime avverrà sulla base dell'elenco provvisorio. La Commissione

ritiene che scelta del Consiglio dei Delegati è in contrasto con la normativa e quindi, non è volta a garantire la certezza delle regole.

- relativamente alla questione al doppio voto "affittuari e/o conduttori", la Commissione accoglie e condivide la tesi sostenuta dal Consorzio che in applicazione dell'art. 20, comma 2 della legge regionale consente di esercitare il diritto al voto di coloro che risultano conduttori e/o affittuari di immobili, la cui parte di contributo consortile relativa all'irrigazione, determinata in base ai criteri stabiliti dal piano di classifica vigente, è posta a loro carico in virtù di un contratto regolarmente registrato.

Particolare attenzione, inoltre, merita la questione afferente l'ammissione al voto dei proprietari di immobili ricadenti nei comuni di Cicerale, Ogliastro e Roccadaspide, individuati dal DPGR n. 764 del 13 novembre 2003 tra i comuni facendo parte del nuovo perimetro consortile assegnato al Consorzio e la cui procedura per l'espletamento del diritto al voto è una fattispecie in sé compiutamente disciplinata da una apposita norma.

Il Consorzio, a parere della Commissione, ha ammesso arbitrariamente al voto i suddetti comuni pur consapevole che l'ammissione al voto richiede, ai sensi della legge regionale n. 4 del 23 febbraio 2003, l'emissione dei ruoli di contribuenza, previa approvazione del piano di classifica che include i predetti comuni.

Infatti, l'art. 12, comma 2 della citata legge regionale prescrive che *"Ai fini di cui al comma 1, ciascun Consorzio predispone un piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile che, in base a parametri ed elementi obiettivi di individuazione e quantificazione dei benefici tratti dagli immobili, stabilisce gli indici di attribuzione dei contributi alle singole proprietà, i cui dati identificativi sono custoditi ed aggiornati nell'apposito catasto consortile"*.

Dagli atti d'ufficio, si rileva che benché il Consorzio con nota prot. n. 4035 del 05.07.2012 abbia trasmesso, agli uffici regionali competenti la deliberazione consortile del nuovo piano di classifica che include i suindicati comuni, lo stesso non sia stato mai approvato per carenza documentale.

Il piano di classifica rientra tra gli atti consortili sottoposti all'obbligo del controllo di legittimità e merito da parte dell'Amministrazione regionale ed è disciplinato dall'art. 30 della L.R. n. 4/03, il cui comma 1 recita che "*Sono soggette al controllo di legittimità e di merito da parte della Giunta regionale le deliberazioni concernenti il piano di classifica del territorio per il riparto della contribuenza, nonché quelle di approvazione del bilancio preventivo*". Il successivo comma 2, inoltre, dispone che *"Le deliberazioni di cui al comma 1, salvo quanto previsto al comma 5, divengono esecutive se la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento per illegittimità nel termine di sessanta giorni da ricevimento dei processi verbali ovvero se, nello stesso termine, non invita, con richiesta motivata, il Consorzio a riprenderle in esame*".

Orbene, nel caso di specie, l'Ufficio regionale competente, con nota Telefax prot. n. 0642389 del 03.09.2012, dopo un confronto di approfondimento con i tecnici del Consorzio tenutosi presso gli uffici regionali il 22.08.2012, richiedeva, come chiarito in sede di incontro, la documentazione tecnica integrativa a supporto di quella già trasmessa.

Dalla suddetta data, il Consorzio ha smesso qualsiasi attività sull'argomento e non ha fornito alcuna informazione in merito alla proposta del nuovo piano di classifica, la cui approvazione, si ribadisce,

è *conditio sine qua non* per il riparto della contribuenza, attività quest'ultima che consente l'ammissione al voto dei consorziati e la relativa suddivisione in fasce secondo i criteri dettati dall'art. 22 della legge regionale.

Il Consorzio, inoltre, nella delibera consortile n. 13 del 30 giugno 2015 recante ad oggetto "Rinnovo cariche elettive – Approvazione elenchi aventi diritto al voto" oltre ad approvare le fasce di contribuenza includendo "arbitrariamente" i citati nuovi comuni, stabilisce anche, a norma dell'art. 36 dello Statuto, che gli aventi diritto al voto dei comuni di Cicerale e Ogliastro si recheranno al voto nella sede elettorale di Capaccio mentre quelli del comune di Roccadaspide nella sede elettorale di Matinella.

Sul punto, occorre precisare che l'art. 36, comma 3, dello Statuto consortile recita che "Alla sede di Capaccio Scalo voteranno i consorziati di Capaccio, di Agropoli, di Giungano e di Trentinara. Alla sede di Matinella voteranno i consorziati di Albanella. Alla sede di Altavilla Silentina voteranno i consorziati di Altavilla Silentina e di Serre".

Come si rileva, la norma non cita per niente i nuovi comuni e pertanto, prima di indicare le sedi, il Consorzio avrebbe dovuto per primo concludere l'iter per l'approvazione del nuovo piano di classifica, cosa che non è stato fatto, e poi successivamente, svolte tutte le altre attività necessarie, apportare una modifica della citata norma dello Statuto.

Fatta tale premessa, occorre dire che dagli atti emerge in modo perspicuo la determinazione del Consorzio di portare al voto i proprietari di immobili ricadenti in quei comuni inseriti nel nuovo perimetro consortile con il citato DPGR n.734/2003.

Orbene, l'ipotesi relativa alla possibilità di procedere alla elezione anche nei comuni rientranti nel perimetro consortile ampliato, perseguita dal Consorzio, trova la propria disciplina di riferimento, come già accennato, in un'espressa previsione di legge in virtù della quale è possibile derogare in via transitoria e per una sola volta al criterio dei ruoli di contribuenza in favore di quelle di superficie.

Infatti, l'art. 22, comma 12, della più volte citata legge regionale prescrive che *"Nel caso dei nuovi Consorzi o di quelli che non hanno ancora emesso i ruoli di contribuenza su tutta o parte dell'area consortile, in via transitoria e per una sola volta, ai fini dell'elezione dei delegati, le fasce di contribuenza sono sostituite da fasce di superficie"*.

Come si rileva, l'ipotesi presa in esame dalla suddetta norma, è perfettamente corrispondente alla situazione di fatto venutasi a creare a seguito dell'ampliamento del perimetro consortile che ha riguardato anche i proprietari di immobili ricadenti nei comuni di Cicerale, Ogliastro e Roccadaspide. A tali nuovi consorziati, rilevata l'assenza del relativo piano di classifica, non risulta al momento imposto alcun contributo di bonifica e, pertanto, non può farsi riferimento, ai fini della suddivisione in fasce per l'elezione dei delegati, ai ruoli di contribuenza relativi all'anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni, come recita il comma 6 della stessa norma *"La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti sono desunti dai ruoli di bonifica relativi all'anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni"*.

Per i motivi suesposti, onde evitare eventuali ricorsi avverso i risultati delle prossime relazioni sarebbe opportuno procedere ad un rinvio della data delle elezioni al fine di adeguare la procedura elettorale nelle parti in cui risulta non conforme alla disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

Napoli, 29/10/2015

LA COMMISSIONE